



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e Polizia
Penitenziaria

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flpgiustizia.it Email: flpgiustizia@flpgiustizia.it

Segreteria Nazionale

Informativa N. 24

Roma, 14 settembre 2006

LA NOZIONE DI CAUSA VIOLENTA, AI FINI DEL TRATTAMENTO INAIL PER INFORTUNIO *(Cassazione Sezione Lavoro n. 12559 del 26 maggio 2006, Pres. Senese, Rel. De Matteis).*

Orilia B., Paolo A., Luana G., Sonia S. e Gianni B. **hanno chiesto, con separati ricorsi, al giudice del lavoro di Modena** di condannare l'Inail a pagare la indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni da loro impiegati per la estirpazione di verruche contratte nella loro attività di addetti alla macellazione e lavorazioni di carni fresche presso i vari salumifici della zona. Descrivevano le mansioni; assumevano che le verruche erano prodotte da virus contratti sul lavoro, e pertanto costituivano infortunio professionale; per quanto riguarda il nesso causale, producevano letteratura sull'argomento e relazione svolta dal servizio di veterinaria della USL n. 9 di Reggio Emilia.

La consulenza tecnica d'ufficio, disposta dal primo giudice, ha imputato gli episodi morbosi, identici per tutti i ricorrenti, non ad un passaggio del virus dall'animale all'uomo, bensì al fatto che alcune proteine della carne, non identificate, importando la distrazione delle difese immunologiche della cute, provocavano l'abbassamento della soglia di controllo dell'organismo, con conseguente esplosione della virulenza del virus già di per sé presente, allo stato latente, in molti organismi umani.

A questo punto i ricorrenti hanno chiesto di essere autorizzati a modificare le proprie conclusioni, estendendo la domanda, in via subordinata, per l'ipotesi che il medesimo episodio che essi avevano qualificato come infortunio sul lavoro dovesse avere la diversa qualificazione di malattia professionale.

Il Pretore ha rigettato la domanda.

Il Tribunale di Modena ritenuta la CTU di primo grado esauriente, **ha respinto l'appello** dei lavoratori, sulla base delle seguenti affermazioni:

- a) "vera, in ipotesi, la ravvisabilità di un nesso causale tra le lavorazioni di cui trattasi e la specifica patologia, vero sarebbe anche che l'esclusione del passaggio diretto del virus dalla carne animale all'uomo preclude la configurabilità del requisito della causa violenta e, dunque, dell'infortunio, dal momento che non può ritenersi azione violenta un fenomeno qualificato dall'abbassamento delle difese immunologiche come causa di affermazione di un virus presente, e latente, nell'organismo;
- b) è un fatto peraltro che allo stato della conoscenza scientifica è proprio il nesso di causalità che si connota per una assoluta incertezza non risultando chiaro (così la

- consulenza) per quale mai ragione si constati una più diffusa presenza del morbo fra gli addetti alla macellazione della carne che nel resto della popolazione;
- c) proprio tale incertezza induce a concludere da un lato per l'inidoneità del metro probabilistico a fondere un serio convincimento ...”.

Avverso tale sentenza, depositata il 23 gennaio 2002, **hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori** sostenendo che la sentenza del Tribunale di Modena era affetta da due errori di diritto, uno relativo alla nozione di causa violenta, l'altro a quella di nesso causale.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12559 del 26 maggio 2006, Pres. Senese, Rel. De Matteis) ha accolto il ricorso.

Si deve premettere – ha osservato la Corte – che l'assicurato ha l'onere di allegare e provare le tre circostanze: lavorazione svolta, malattia e nesso causale, le quali costituiscono tutti e tre dei fatti, la cui mancata prova (anche se con diverse modalità) ricade a danno del lavoratore ricorrente; per quanto riguardo in particolare la patologia professionale, egli ha l'onere di riferire in modo particolareggiato solo la sintomatologia accusata e quella rilevata dal medico certificatore; spetta poi al giudice qualificare l'evento protetto come infortunio sul lavoro o malattia professionale, ed in tale ultimo ambito, come malattia tabellata, individuandone la voce nella tabella, o malattia non tabellata; pertanto la qualificazione nel ricorso introduttivo del giudizio della malattia (verruche) come causate da infortunio sul lavoro (penetrazione di virus dall'ambiente lavorativo) non impediva al giudice del merito di qualificare, sulla base della CTU, l'evento come malattia professionale (azione lenta dell'ambiente di lavoro che produce la slatentizzazione di virus interni).

Ciò posto – ha affermato la Corte – l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui non può ritenersi azione violenta un fenomeno caratterizzato dall'abbassamento delle difese immunologiche, provocato da fattori esterni, è errata in quanto **l'espressione causa violenta risale alla legge 17 marzo 1898 n. 80 (art. 7), istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nel nostro Paese, ma il suo significato giuridico si è profondamente evoluto durante il secolare processo di sviluppo del sistema di tutela infortunistica.**

Un agente lesivo, presente nell'ambiente di lavoro in modo esclusivo o in misura significativamente superiore che nell'ambiente esterno, il quale produca un abbassamento delle difese immunitarie – ha affermato la Corte – **rientra nella nozione attuale di causa violenta**; del suo meccanismo d'azione, se rapido e concentrato, oppure lento, deriva poi la collocazione dell'evento tra gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali; nel caso in esame il fattore causale è stato individuato dal ctu, e fatto proprio dal giudice d'appello, nell'azione di alcune proteine della carne, non identificate, le quali importano la distruzione delle difese immunologiche della cute, provocano l'abbassamento della soglia di controllo dell'organismo, con conseguente esplosione della virulenza del virus già di per sé presente, allo stato latente, in molti organismi umani.

Tale fattore – ha osservato la Corte – detiene quel **carattere di alterità ed esterità richiesto dalla nozione originaria di causa violenta**; l'unica particolarità, che il giudice di merito ha ritenuto ostativa, è che non importa penetrazione del virus dall'esterno nell'organismo umano, ma ciò non esclude che il fattore causale possa appartenere

all'ambiente di lavoro, il che è sufficiente ad integrare quella che, con fedeltà lessicale, continua ad essere denominata causa violenta.

Anche il nesso causale – ha aggiunto la Cassazione – **è un fatto, che deve essere provato dal lavoratore ricorrente, ma esso è un fatto sui generis, da qualificare come tale ai fini del principio decisorio dell'onere della prova, ma non quanto a disponibilità e qualità dei mezzi istruttori per il suo accertamento.**

Il suo accertamento non può essere affidato alle opinioni soggettive, e perciò inammissibili, dei testi, né ad un certificato di parte; esso ha una preminente componente valutativa che richiede necessariamente l'intervento di un ausiliare del giudice, munito di professionalità medico legale.

Nella valutazione della pregnanza della prova la giurisprudenza di legittimità è passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità, desunta anche dalla compatibilità.

La Suprema Corte ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Bologna, prescrivendo che essa decida la causa attenendosi ai due seguenti principi di diritto:

“la nozione attuale di causa violenta comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro, o (nel secondo caso) una malattia professionale”; **“la prova del nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici”.**

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza - Alberto Ponticello)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**SEZIONE LAVORO****SENTENZA 17-05-2006, n. 11525****(Presidente S. Mattone, Relatore V. Nobile)**

Svolgimento del processo

Con ricorso del 8/2/2002 M.V., quale genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore C., proponeva appello avverso la sentenza n. 474/02 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Como perchè, in riforma della stessa, fosse accertato che la figlia aveva diritto, fin dalla nascita, all'indennità di accompagnamento (o quanto meno da data precedente rispetto alla decorrenza riconosciuta, 1/10/98) o, in subordine, fosse condannato il Ministero dell'Interno al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita dei ratei dal 2/3/95 al 30/9/98.

All'uopo, tra l'altro, sosteneva che non esiste nella legge un limite di età per godere del beneficio e che fin dalla nascita la figlia aveva avuto necessità di un'assistenza particolare a causa della sua grave malattia.

Si costituivano l'INPS e i Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze, resistendo all'appello e rilevando, tra l'altro, che dalla nascita il minore ha sempre necessità di assistenza e cure continue per cui non sussistevano i requisiti per la concessione dell'indennità retroattivamente.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata il 29/1/2003, confermava l'impugnata sentenza.

In particolare la Corte territoriale, premesso che il M. "ha ottenuto l'indennità di accompagnamento per la figlia minore affetta da grave handicap dalla nascita, quando la stessa ha compiuto il terzo anno di età", affermava che:

"In precedenza, come già il giudice di 1° grado ha osservato, non esisteva il diritto, mancando i presupposti previsti dalla L. n. 18 del 1980 e L. n. 508 del 1988 per fruire dell'indennità di accompagnamento. I soggetti invalidi che hanno diritto alla indennità devono essere riconosciuti non deambulanti e non autosufficienti, cioè impossibilitati a compiere da soli quelle funzioni quotidiane che cessano per riuscire a sopravvivere con una certa dignità....

Un bambino di età inferiore ai tre anni non è in grado, evidentemente, di compiere nessuna di tali funzioni, nè quindi può vivere da solo perchè, anche se sano, ha sempre la necessità di essere assistito e accompagnato da parte degli adulti.

Non rileva, al fine che qui interessa, l'aver il bambino handicappato bisogno di cure assidue e particolari che impegnano i genitori o altri soggetti; per tali esigenze infatti, e per l'assistenza specifica dell'handicappato, il legislatore ha apprestato altre tutele." Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il M., nella qualità, con un unico motivo.

L'INPS ha depositato procura e non ha svolto attività difensiva.

Disposta ed effettuata, quindi, la rinotifica del ricorso ai Ministeri dell'Interno e dell'Economia e Finanze presso la Avvocatura Generale dello Stato, gli stessi sono rimasti intimati.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, lamenta che la Corte di Appello di Milano, "prescindendo da qualsiasi esame o valutazione nel merito della sindrome da cui è affetta la bambina, ha escluso a priori la possibilità di poter riconoscere l'indennità di accompagnamento a qualsiasi tipo di patologia per il semplice fatto di essere in tenera età, ovvero per il fatto che un infante deve essere comunque sempre assistito e accompagnato da parte degli adulti".

All'uopo deduce che "i bambini gravemente handicappati richiedono un'attenzione e un'assistenza continua e specializzata che nulla hanno a che vedere con le cure di cui necessitano i bambini sani "ed in particolare,

nella fattispecie, evidenzia in dettaglio le cure particolari e specialistiche delle quali ha avuto bisogno la bambina fin dai primissimi giorni di vita, a causa delle sue affezioni ed in specie della "ipotonicità muscolare".

Il motivo è fondato e va accolto.

Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. 24/10/1991 n. 11329), "la situazione d'inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita), necessaria per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento della L. n. 18 del 1980, ex art. 1, può configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera età, ancorchè questi, per il solo fatto di essere tali abbisognino comunque di assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età; "tenuto conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche del soggetto, la necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano" (v. anche da ultimo Cass. 29/1/2003 n. 1377 e Cass. 20/2/2003 n. 2523, che ha precisato che "i presupposti stabiliti per l'attribuzione di questa indennità non sono stati modificati a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 467 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 289 del 1990, art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevedeva l'attribuzione dell'indennità di frequenza ai minori, mutilati o invalidi civili, che frequentano l'asilo nido, essendo quest'ultima indennità diversa e non equiparabile a quella di accompagnamento").

In particolare Cass. S.U. n. 11329 del 1991, (in un caso di accoglimento della domanda relativa ad un bambino deceduto a meno di due anni, per leucosi acuta) ha osservato che:

"Si deve ritenere che anche per gli infanti, che pure, per il solo fatto di essere tali abbisognano comunque di assistenza, può verificarsi una situazione, determinata dall'inabilità, la quale comporti che l'assistenza, per le condizioni patologiche in cui versi la persona, assuma forme e tempi di esplicazione ben diversi da quelli di cui necessita un bambino sano. Per il compimento degli atti della vita quotidiana, cui la legge ha riguardo, non esiste identità di situazioni tra soggetti sani e soggetti inabili, anche se, in un caso e nell'altro, di tenera età".

Tanto affermato in astratto, le Sezioni Unite, hanno, poi, riscontrato che "nel concreto", in quel caso, con accertamento di fatto, non specificamente ed efficacemente censurato, i giudici del merito avevano ritenuto che il bambino "a causa della grave malattia da cui era affetto, si trovava proprio nella situazione, prevista dalla legge, comportante la necessità di un'assistenza assidua, tale che di essa non avrebbe avuto bisogno qualora fosse stato sano".

Riguardo a tale accertamento, inoltre, Cass. n. 2523 del 2003 cit. ha precisato che, nella prima infanzia (così come nella senilità avanzata) "non può prescindersi" "dal parametro mediamente riconducibile a quella determinata fascia di età", in quanto "solo sul presupposto della valutazione del parametro medio riconducibile ad una determinata fascia di età, si può, successivamente, verificare se lo stato di alterazione derivante dalla patologia in atto sia tale da integrare il presupposto medico - legale per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento".

Orbene la Corte di Appello di Milano, nell'impugnata sentenza, riconoscendo il diritto in astratto ed aprioristicamente soltanto dal compimento del terzo anno di vita, sulla base delle considerazioni che "un bambino di età inferiore ai tre anni non è in grado di compiere nessuna " delle funzioni "quotidiane necessarie", "nè può vivere da solo perchè, anche se sano, ha sempre la necessità di essere assistito e accompagnato da parte degli adulti", e che "non rileva, al fine che qui interessa, l'aver il bambino handicappato bisogno di cure assidue e particolari che impegnano i genitori o altri soggetti" ha disatteso del tutto i principi sopra richiamati.

La Corte territoriale infatti:

ha, in sostanza, configurato in via generale ed astratta un limite di età, per il riconoscimento del diritto, che non è affatto previsto dalla legge;

ha ipotizzato una fascia di età (della prima infanzia) al di sotto della quale, sempre in via aprioristica ed astratta, sarebbe identica la necessità di assistenza per tutti gli infanti;



ha negato qualsiasi rilevanza, in tale fascia, alle cure assidue e particolari necessarie ai bambini handicappati, laddove sono proprio queste, in concreto, a determinare quella alterazione rispetto al parametro medio dei bambini sani, che giustifica il riconoscimento del diritto de quo;

infine, ha del tutto ignorato gli aspetti concreti della particolare patologia sofferta dalla M.C., e delle conseguenze sulla assistenza e sulle cure specifiche necessarie, anche prima del compimento del terzo anno di vita.

Il ricorso va, pertanto, accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, la quale procederà al riesame, attenendosi ai principi richiamati e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2006.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2006.